



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP17035

Data: 12/10/2017

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 23/09/2017 relativo all'incontro (9144) di Under 13 Alto Adige-Trentino-Veneto Under 13 - AA/TN/VE disputatosi a Palasmeraldo (TN) il 23/09/2017 tra HC Fondo V.d.Non U13 (235) e HC Merano Junior U13 (522).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **A.S.D. Smeraldo Ice Team Val di Non (235)** a tavolino con il punteggio di 0-5 per essersi presentato all' incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare e ammenda di €. 100,00, (cento/00) ai sensi delle Norme Organizzative Federali Annuali - Norme Comuni e Giovanili - Anno Sportivo 2017/2018, nonché degli artt. 52, n.2 e 53, n.1 del Regol. di Giustizia .

Ammenda inflitta alla squadra dell' **A.S.D. Smeraldo Ice Team Val di Non (235)** di € 100,00.- (cento/00) ai sensi delle Norme Organizzative Federali Annuali - Norme Comuni e Giovanili Anno Sportivo 2017/2018, nonché degli artt. 52, n.2 e 53, n.1 del Reg. di Giustizia.

D) Motivazione:

A.S.D. Smeraldo Ice Team Val di Non (235)

- Letto il rapporto arbitrale e relativa integrazione;
- preso atto che l'incontro in questione non è stato disputato in quanto la squadra di casa non disponeva di un numero di atleti sufficiente, essendo presenti soltanto nove giocatori di movimento e due portieri, anziché i tredici più due, come prescritto dalle Norme Organizzative Federali Annuali - Norme Comuni e Giovanili - Anno Sportivo 2017/2018;
- considerato che l'**obbligo** di impiegare un **numero minimo** di giocatori in ogni incontro, previsto dal citato regolamento, deve intendersi - come da recente interpretazione autentica fornita in via d'urgenza dal Presidente della F.I.S.G. - assolutamente **inderogabile**, e ciò a **tutela dell'incolumità fisica** degli atleti, soprattutto se di giovane età ed ancora in via di crescita e sviluppo psico-fisico;
- considerato che la violazione di tale regola è sanzionata dalle Norme Organizzative Federali Annuali - Norme - Giovanili - Anno Sportivo 2017/2018 con la **perdita della gara** da parte della squadra in difetto;
- preso atto che le Norme Organizzative Federali Annuali - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018 prevedono, in aggiunta, anche la sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 1.500,00.- (millecinquecento/00);
- considerata, peraltro, la concedibilità, ai sensi degli artt. 52, n.2 del Regol. di Giustizia, delle seguenti circostanze attenuanti:
 - incensuratezza della società HC Fondo Val di Non;
 - si trattava della prima partita di campionato, periodo in cui è ancora plausibile che il roster della squadra non fosse al completo;
 - accertata regolare partecipazione della squadra ai successivi incontri



- ritiene questo Giudice Sportivo di contenere nell'importo simbolico di € 100,00.- (cento/00) la contemplata sanzione dell'ammenda, fermo restando che la stessa sanzione verrà comminata senz'altro nella sua interezza, in caso di recidiva;
- ciò premesso, viste le Norme Organizzative Federali Annuali - Norme Comuni e Giovanili - Anno Sportivo 2017/2018, nonché gli artt. 52, n.2 e 53, n.1 del Reg. di Giustizia

sancisce

la sconfitta a tavolino della società H.C. Fondo Val di Non U.13 con il punteggio di 5 - 0 e

applica

la sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 100,00.- (cento/00).

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.S.D. Smeraldo Ice Team Val di Non (235).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi